Monza, 28.09.2022

Circolare 21/2022
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti interessati

**Oggetto: Bonus Energia ("Decreto Aiuti-ter").**

Il "Decreto aiuti ter" (Dl 144/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022) **amplia la platea dei potenziali beneficiari del credito d'imposta concesso alle imprese** per far fronte agli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e del gas.
La novità del decreto Aiuti-ter riguarda **l'estensione del credito d'imposta anche alle imprese più piccole «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** (in precedenza il limite era di almeno 16,5Kwh), la proroga del periodo interessato e l'aumento del beneficio.

**Nel dettaglio il nuovo decreto prevede:**

- per le **imprese "non energivore**" **dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di **ottobre e novembre 2022** a condizione che vi sia stato un **incremento** del costo per kWh calcolato sulla media dei mesi di ottobre e novembre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio degli stessi mesi del 2019.
- per le **imprese "non gasivore**", **il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022**, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici a condizione che il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita ai mesi di ottobre e novembre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso periodo dell'anno 2019.

Le **comunicazioni tra venditore e imprese** devono avvenire **tramite posta elettronica certificata** (PEC), o con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Per effettuare questi calcoli, la norma prevede che, qualora l'impresa destinataria del contributo nel periodo di riferimento del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, **entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta**, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante.

I **crediti riferiti ai mesi di ottobre e novembre 2022 sono utilizzabili in compensazione**, senza applicazione degli ordinari limiti annuali, entro il **31 marzo 2023** (data ora estesa anche per i crediti spettanti per i consumi del terzo trimestre 2022).
Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito e sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

Entro il **16 febbraio 2023** i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l'importo maturato nel 2022. Le modalità saranno stabilite con apposito provvedimento.

*IMPRESE NON ENERGIVORE: CREDITO D'IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA*

| | Requisiti soggettivi | Requisito di onerosità | Agevolazione | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I trimestre 2022 | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 | Ottobre - Novembre 2022 |
| **Impresa non energivora** | Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh (I-II-III trim. 2022) a 4,5 KWh (Ott.-Nov. 2022) | Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% | - | Credito di imposta del **15%*** sulla spesa energetica | Credito di imposta del **15%** sulla spesa energetica | Credito di imposta del **30%** sulla spesa energetica |

*Modifiche apportate dal "Decreto Aiuti" pubblicato in G.U.:*
** l'aliquota di agevolazione per le aziende non energivore è stata incrementata dal 12% al 15%.*

*IMPRESE NON GASIVORE: CREDITO D'IMPOSTA PER GAS NATURALE*

| | Requisiti soggettivi | Requisito di onerosità | Agevolazione | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I trimestre 2022 | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 | Ottobre - Novembre 2022 |
| **Impresa non gasivora** | Nessun requisito specifico | Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% | - | Credito di imposta del **25%**** sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del **25%** sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del **40%** sui consumi non termoelettrici |

*Modifiche apportate dal "Decreto Aiuti" pubblicato in G.U.:*
*** l'aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%.*

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e, dietro specifico incarico, di predisporre per conto dei clienti che ne facessero richiesta, la richiesta al venditore.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

P. Percudani & Partners